

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 16 febbraio 2000.**

Angelini, Bartolich, Berlinguer, Giovanni Bianchi, Bindi, Bordon, Brancati, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Caveri, Cerulli Irelli, Cimadoro, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Danieli, De Franciscis, Di Bisceglie, Di Capua, Diliberto, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Jervolino Russo, Ladu, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Menia, Micheli, Morgando, Niccolini, Olivo, Ostillio, Ranieri, Rivera, Scoca, Sica, Solaroli, Tremaglia, Turci, Turco, Armando Veneto, Vigneri, Visco, Vita.

Annuncio di proposte di legge.

In data 15 febbraio 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

DOMENICO IZZO: « Modifica al testo unico approvato con decreto legislaativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di accise sui carburanti per uso agricolo » (6763);

DOMENICO IZZO: « Disposizioni in materia di trasparenza dei prezzi di vendita dei prodotti ortofrutticoli » (6764);

MANTOVANO ed altri: « Modifiche al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, in materia di misure in favore dei testimoni di giustizia » (6765);

SCARPA BONAZZA BUORA e COL-LAVINI: « Istituzione dell'Agenzia forestale » (6766);

ROSSO: « Esenzione dei terreni comunali dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili » (6767);

ROSSO: « Concessione di un contributo finanziario dello Stato alle province di Vercelli e del Verbano-Cusio-Ossola » (6768).

Saranno stampate e distribuite.

**Modifica del titolo di
una proposta di legge.**

La proposta di legge n.6385, d'iniziativa dei deputati CÈ ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Disposizioni in materia di liste di attesa e di mobilità sanitaria interregionale » (6385).

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

SPINI ed altri: « Modifiche al codice penale militare di pace in materia di reati contro la persona » (6727) *Parere delle Commissioni I e IV;*

IV Commissione (Difesa):

MICHIELON e COVRE: « Istituzione dell'Ordine dei Cavalieri della Pace » (6672) *Parere delle Commissioni I e V;*

VI Commissione (Finanze):

DI ROSA ed altri: « Concessione ai comuni della facoltà di deliberare l'applicazione di un contributo di soggiorno » (6734) *Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

VIII Commissione (Ambiente):

ALBERTO GIORGETTI: « Concessione di un contributo per il completamento e la messa in sicurezza della strada statale n. 434 » (6716) *Parere delle Commissioni I e V;*

XIII Commissione (Agricoltura):

ALBERTO GIORGETTI: « Disposizioni per la concessione di contributi ai proprietari di allevamenti colpiti da influenza aviaria » (6713) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Trasmissione
dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti – sezioni riunite in sede referente – con lettera in data 14 febbraio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 51, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 14 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, il testo della delibera all'ipotesi di accordo quadro nazionale sul « telelavoro » siglata il 21 luglio 1999 e adottata dalle sezioni riunite nella camera di consiglio del 19 gennaio 2000.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Annunzio di atti e proposte
di atti normativi comunitari.**

Nelle *Gazzette ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 31 dicembre 1999 sono state pubblicate le seguenti direttive CE

che sono state deferite, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferiti alla stessa in sede primaria):

Direttiva 1999/91/CE della Commissione, del 23 novembre 1999, che modifica la direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GUCE L. 310);

alla XII Commissione:

Direttiva 1999/97/CE della Commissione, del 13 dicembre 1999, che modifica la direttiva 95/21/CE del Consiglio relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo) (GUCE L. 331);

alla IX Commissione;

Direttiva 1999/99/CE della Commissione, del 15 dicembre 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 80/1269/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla potenza dei motori degli autoveicoli (GUCE L. 334);

alla IX Commissione;

Direttiva 1999/100/CE della Commissione, del 15 dicembre 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 80/1268/CEE del Consiglio per quanto riguarda le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante dei veicoli a motore (GUCE L. 334);

alla VIII e IX Commissione;

Direttiva 1999/101/CE della Commissione, del 15 dicembre 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GUCE L. 334);

alla VIII e IX Commissione;

Direttiva 1999/102/CE della Commissione, del 15 dicembre 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore (GUCE L. 334);

alla VIII e IX Commissione;

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 31 dicembre 1999 sono state pubblicate le seguenti proposte e atti preparatori di atti normativi comunitari che sono stati deferiti, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferiti alla stessa in sede primaria);

Posizione comune (CE) n. 42/1999, del 22 ottobre 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (GUCE C 346);

alla VIII Commissione;

Posizione comune (CE) n. 43/1999, del 28 ottobre 1999, definita dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 74/60/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (parti interne dell'abitacolo, diverse dai retrovisori interni, disposizione degli organi di comando, tetto o tetto apribile, schienale e parte posteriore dei sedili) (GUCE C 346);

alla IX Commissione;

(COM(1999)337) - Proposta di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del

Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GUCE C 376 E);

alla II Commissione;

(COM(1999)348) - Proposta di regolamento (CE) del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GUCE C 376 E);

alla II Commissione;

(COM(1999)444) - Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3605/93 relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GUCE C 376 E);

alla V Commissione;

(COM(1999)487) - 1999/0254(COD) - Proposta di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 (GUCE C 376 E);

alla XII e XIII Commissione;

(COM(1999)487 - 1999/0205 (COD) - Proposta di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (GUCE C 376E);

alla XII e XIII Commissione;

(COM(1999)536) - Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune (GUCE C 376 E);

alla XIII Commissione;

(COM(1999)541) - Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati alieutici essenziali all'attuazione della politica comune della pesca (GUCE C 376 E);

alla XIII Commissione.

Trasmissione dal ministro per le politiche agricole e forestali.

Il ministro per le politiche agricole e forestali, con lettera dell'11 febbraio 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Commissione LOSURDO ed altri n. 0/4437/

XIII/1 accolto dal Governo nella seduta della XIII Commissione (Agricoltura) del 19 maggio 1999, concernente stanziamenti per il proseguimento degli interventi di risanamento di aree frutticole danneggiate da gravi fitopatologie.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura), competente per materia.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4396 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 17 DICEMBRE 1999, N. 480, RECANTE NUOVA DISCIPLINA TRANSITORIA PER I TERMINI DI DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA DALL'ARTICOLO 567 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE PER L'ISTANZA DI VENDITA NELL'ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (APPROVATO DAL SENATO) (6711)

(A.C. 6711 — Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480, recante nuova disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile per l'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. L'articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1999, n. 134, è sostituito dal seguente:

« ART. 13-bis. (Norma transitoria). — 1. Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dal secondo comma del-

l'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, scade il 21 ottobre 2000 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 maggio 2000. ».

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 6711 — Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1, comma 1, l'articolo 13-bis richiamato è sostituito dal seguente:

« ART. 13-bis. (Norma transitoria). — 1. Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, scade il 21 ottobre 2000 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1999, e il 21 dicembre 2000 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata tra il 1° gennaio e il 21 ottobre 2000 ».

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1999, N. 500, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI LA PROROGA DI TERMINI PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI E PER LE COMUNICAZIONI RELATIVE AI PCB, NONCHÈ L'IMMEDIATA UTILIZZAZIONE DI RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE ALL'ATTIVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI KYOTO (6664)

(A.C. 6664 - sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, recante disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonché l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il termine del 1° gennaio 2000, di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è prorogato sino all'emanazione del provvedimento di recepimento della direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, che fisserà modalità, termini e condizioni per lo smaltimento in discarica dei rifiuti, e in ogni caso non

oltre il termine del 16 luglio 2001.

2. Il termine del 31 dicembre 1999 di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, è prorogato al 31 dicembre 2000.

ART. 2.

1. Al fine di realizzare le finalità di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1999 da iscriversi quanto a lire 290 miliardi in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per gli interventi di rilievo ambientale di interesse nazionale in attuazione del protocollo di Kyoto e quanto a lire 10 miliardi in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono determinati i criteri e le modalità di utilizzazione delle disponibilità finanziarie di cui al comma 1.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse finanziarie

derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

ART. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 6664 - sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, comma 1, le parole: « sino all'emanazione » sono sostituite dalle seguenti: « sino alla data di entrata in vigore ».

All'articolo 2:

al comma 1, sono soppresse le parole: « di interesse nazionale »;

al comma 2, dopo la parola: « adottato » sono inserite le seguenti: « , entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ».

(A.C. 6664 - sezione 3)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI
RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DE-
CRETO-LEGGE

ART. 1.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Il termine del 13 dicembre 1999, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 11

maggio 1999, n. 152, il termine del 10 agosto 2000, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, ed il termine del 21 agosto 2000, di cui all'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, sono prorogati al 31 dicembre 2000.

1. 1. Di Rosa.

ART. 2.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. All'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: « Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1998, n. 400 » sono aggiunte le seguenti: , su proposta del Ministro dell'ambiente,

2. 1. *(Ulteriore riformulazione)* La Commissione.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. *(Fondo nazionale per la protezione del clima).* - 1. Il Fondo nazionale per la protezione del clima è costituito:

a) dalle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, della delibera CIPE del 19 novembre 1998, concernente le linee guida per le politiche nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra;

b) dalle risorse di cui all'articolo 8, comma 10, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. Il CIPE, su proposta della Commissione per lo sviluppo sostenibile, stabilisce, entro il 30 marzo di ogni anno, l'entità delle risorse del Fondo di cui al comma 1, individua le priorità di spesa e stabilisce le procedure e le modalità per l'uso coordinato delle risorse.

3. L'impiego di risorse, diverse da quelle di cui al comma 1, finalizzate all'attua-

zione di programmi comunitari a valenza regionale e multiregionale, deve essere coordinato con le procedure di cui al comma 2.

4. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate, nella misura stabilita dal CIPE entro il 30 marzo di ogni anno, al trasferimento di tecnologie ambientalmente compatibili nell'ambito dei meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto, di cui all'articolo 6, punto 1, della delibera CIPE del 19 novembre 1998.

2. 02. Vigni.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili, ed in particolare l'uso diretto dei fluidi geotermici a basse temperature, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono applicate anche agli impianti ed alle reti di teleriscaldamento alimentate da energia geotermica.

2. 01. Vigni, Brunale, Tattarini.

(A.C. 6664 — sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 6664;

considerato che il comma 2 dell'articolo 2 affida ad un decreto interministeriale la determinazione dei criteri e delle modalità di utilizzazione delle disponibilità finanziarie destinate alle finalità di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, da realizzare in attuazione del protocollo di Kyoto;

rilevato il ruolo significativo delle piccole e medie imprese nel sistema produt-

tivo italiano e, pertanto, il ruolo decisivo che le stesse rivestono ai fini del raggiungimento degli obiettivi del protocollo di Kyoto per la riduzione delle emissioni dei cosiddetti gas serra;

considerato che, per la loro dimensione, le piccole e medie imprese incontrano maggiori difficoltà nell'adeguamento alle normative ambientali e nell'adozione di sistemi tecnologici innovativi ai fini dell'efficienza energetica e la tutela dell'ambiente;

impegna il Governo

in sede di determinazione dei criteri e delle modalità di utilizzazione delle disponibilità finanziarie di cui al comma 1, dell'articolo 2, a prevedere la concessione di incentivi alle piccole e medie imprese che investono in tecnologie pulite.

9/6664/1. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi.

La Camera,

vista la direttiva 99/31/CEE in materia di discariche, che introduce nuove norme per l'adeguamento degli impianti esistenti e per l'autorizzazione di nuove discariche;

considerato che le finalità dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 22 del 1997 sono, prioritariamente, quelle di scoraggiare l'utilizzo delle discariche per lo smaltimento nonché la costruzione di nuove discariche, al fine di incentivare le attività di recupero di materia di riciclo o di recupero di energia e la costruzione di impianti complessi rispondenti a criteri di economicità, efficacia ed efficienza della gestione del ciclo dei rifiuti;

considerato che sono stati già elaborati i principi ed i criteri generali della delega al Governo per il recepimento della direttiva 99/31/CEE, che risultano già introdotti nell'ambito del nuovo disegno di legge comunitaria;

considerato che le norme tecniche relative all'applicazione dell'articolo 5, comma 6, per l'individuazione delle tipologie di rifiuti ammissibili in discarica, sono in una fase di avanzata elaborazione;

impegna il Governo

a recepire nel più breve tempo possibile la direttiva 99/31/CEE in materia di discariche per favorire una più rapida realizzazione di un sistema di gestione integrato del ciclo dei rifiuti, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

9/6664/2. Galdelli, Gerardini, Stradella, Casinelli, Turroni, De Cesaris.

La Camera,

preso atto dei motivi straordinari di necessità e urgenza che hanno indotto il Governo ad adottare il decreto-legge n. 500 del 1999;

considerato, tuttavia, che lo smaltimento in discarica — come modo generale di concludere il ciclo dei rifiuti — è un metodo da considerarsi superato, sia per i danni che causa all'ambiente, sia per lo spreco di materiali che induce nel processo produttivo;

premesso che la direttiva 99/31/CE del Consiglio dell'Unione europea prevede che, a partire dal 1° gennaio 2000, in discarica possano essere smaltiti solo materiali inerti e rifiuti specificamente individuati da emanande norme tecniche, e comunque mai più il *talquale*;

premesso altresì che la parte « umida » dei rifiuti solidi urbani derivante dalla raccolta differenziata è *compost*, necessario a sua volta per innestare un circolo virtuoso di fertilizzazione del terreno, vaste aree del quale in Italia si sono incamminate sulla strada della desertificazione, come ha sottolineato anche il doc. XXIII, n. 35, approvato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti;

ritenuto ancora che la gestione delle discariche è uno degli anelli deboli della catena del ciclo dei rifiuti, giacché spesso esse sono gestite in emergenza o da organizzazioni mafiose o entrambe le cose;

impegna il Governo

a farsi promotore nelle dovute forme del tempestivo recepimento in Italia della direttiva 99/31/CE, eventualmente inserendo tale direttiva nell'elenco di quelle ricomprese nel disegno di legge comunitaria per il 2000;

a vietare — per quanto di propria competenza, ad esempio nelle gestioni commissariali — l'apertura di nuove discariche e a monitorare le autorizzazioni concesse dagli enti locali;

a dare pronta attuazione agli impegni assunti in tema di raccolta differenziata con la risoluzione n. 6-00120, approvata alla Camera dei deputati l'11 gennaio 2000.

9/6664/3. Scalia.

La Camera,

premesso che:

ogni italiano produce circa 463 chilogrammi di rifiuti urbani. Di questi, l'81,6 per cento finisce in discarica. A questa enorme massa di materiali vanno aggiunti circa 40 milioni di tonnellate di scarti industriali e 40 milioni di tonnellate di rifiuti speciali di origine civile (costituiti da rifiuti ospedalieri, fanghi di depurazione civile, rottami da autodemolizioni, eccetera). Complessivamente ogni anno vengono scartati in Italia circa 100 milioni di tonnellate di materiali, gran parte dei quali finisce in discarica. Nonostante tra i principi ispiratori del decreto legislativo n. 22 del 1997, all'articolo 3, sia menzionata la necessità della riduzione alla fonte della produzione di rifiuti, quest'ultima in Italia continua ad aumentare, mentre altri paesi europei, come la Germania, la Svezia, l'Austria, il Lussemburgo e la Finlandia, già da alcuni anni stanno ottenendo una consistente riduzione;

il sistema di gestione dei rifiuti e del loro smaltimento raggiunge in alcuni casi situazioni paradossali. Basti pensare, ad esempio, all'assurdità del ciclo degli scarti alimentari, sostanze organiche che, attraverso un compostaggio di qualità, potrebbero tornare ai luoghi di origine come fertilizzante. Invece, in sostituzione di questa enorme massa organica gettata via come rifiuto, vengono sparsi ogni anno sui terreni agricoli più di 23 milioni e mezzo di tonnellate di concimi chimici, circa 160 quintali per ettaro, con aumento della desertificazione di vaste aree del meridione e dell'inquinamento incipiente in pianura padana;

fino ad oggi l'enorme massa di rifiuti è stata collocata nell'ambiente, spesso in maniera clandestina o poco controllata, con gravi rischi per l'ambiente e per la salute umana. I dati sugli illeciti connessi alla gestione dei rifiuti sono significativi: nel 1998 sono stati accertati 1.685 reati dalle Forze dell'ordine, di cui 623 in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, con evasioni fiscali miliardarie;

a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 22 del 1997 è stata avviata un'attività di pianificazione, che ha coinvolto, con tempi e modalità diverse, tutte le regioni italiane. Per alcune regioni del sud (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia), che non si sono adeguate per tempo alla nuova normativa, e per la provincia di Roma, con specifico riferimento alla situazione d'emergenza per il Giubileo, è stato dichiarato lo « stato di emergenza » per i rifiuti, e sono state istituite delle strutture di commissariamento, con poteri straordinari, per affrontare il problema;

il decreto-legge 500 del 1999 differisce l'entrata in vigore dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 22 del 1997, che attua e recepisce in Italia la normativa europea sulla gestione e smaltimento dei rifiuti. Questa norma prescrive — in ottemperanza alle direttive 91/156 e 94/62 CE — la limitazione del conferimento di rifiuti in discarica, dal 1° gennaio 2000; in particolare stabilisce che, a partire da

questa data, possa essere consentito lo smaltimento in discarica solo per « i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, recupero e smaltimento ».

la conseguenza dell'entrata in vigore di questa importante previsione sarebbe stata il divieto di smaltire in discarica i rifiuti « tal quali » e, quindi, una notevole riduzione dei rifiuti conferiti in discarica, ma anche un notevole recupero di materiali convertiti al riciclaggio;

ovviamente dovevano essere predisposte sin dal febbraio 1997 — data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 22 del 1997 — tutte le norme tecniche ed i finanziamenti adeguati perché l'Italia fosse pronta per il gennaio 2000 a questo importante cambiamento di rotta nella gestione dei rifiuti e nel loro smaltimento;

evidentemente così non è stato, tanto è che il decreto-legge n. 500 è stato adottato in considerazione del fatto che « i nuovi piani regionali di gestione dei rifiuti ... sono ancora in fase di attuazione e l'offerta di impianti di recupero e smaltimento alternativi alla discarica risulta tuttora insufficiente ».

la norma rinviata entrerà in vigore solo quando l'Italia avrà recepito la direttiva 31/99/CE, che disciplina modalità e tempi per lo smaltimento dei rifiuti in discarica, ed il termine ultimo previsto è quello prescritto dalla direttiva n. 31 per il recepimento da parte degli Stati membri, ossia due anni dall'entrata in vigore della direttiva stessa;

a questa situazione si deve aggiungere anche l'ulteriore differimento dell'entrata in vigore del nuovo sistema di tassazione, con la sostituzione della tassa di smaltimento con una tariffa proporzionale alle quantità conferite; tale entrata in vigore era prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997 per il 1° gennaio 1999, è stata poi differita al 1° gennaio 2000 dall'articolo 1, comma 28, della legge n. 426 del 1998 ed infine rin-

viata — questa volta addirittura *sine die* — dall'articolo 33 della legge finanziaria per il 2000, legge n. 448 del 1999;

lo stesso decreto-legge n. 500 del 1999, all'articolo 2, comma 2, sancisce la proroga di un anno di alcune importanti norme riguardanti lo smaltimento controllato dei PCB — sostanze che presentano elevate caratteristiche di tossicità e nocività per l'uomo e per l'ambiente — e la decontaminazione dei materiali che li contengono, previste nel decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, emanato in attuazione della direttiva 96/59/CE;

la tecnica adottata sembra quindi chiara: i provvedimenti di recepimento delle direttive comunitarie vengono formalmente emanati, ma le successive proroghe e deroghe annullano in sostanza l'efficacia delle norme e quindi, di fatto, violano le norme europee;

con la proroga concessa continueremo a smaltire l'80 per cento dei rifiuti in discariche, in massima parte incontrollate e poco sicure, spesso sommariamente autorizzate in regime di emergenza e senza valutazioni di impatto ambientale e sanitario. Tra l'altro è in corso un'ennesima procedura d'infrazione in sede comunitaria in relazione ai piani di gestione dei rifiuti;

vive preoccupazioni per la proroga sono state avanzate da alcuni componenti della Commissione politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati;

impegna il Governo

ad anticipare il più possibile, così come richiesto dalla XIV Commissione permanente politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati, il termine di recepimento della direttiva 99/31/CE, inserendola nel disegno di legge comunitaria 2000;

a vigilare, di concerto con gli enti locali, affinché non vi siano, durante il periodo di vigenza della proroga, aperture di nuove discariche o ampliamenti di quelle esistenti, e che siano finalmente ed

in tempi rapidi attuati i principi del decreto legislativo n. 22 del 1997, in particolare quelli stabiliti dagli articoli 2 e 3, che sanciscono ed assicurano il « recupero o smaltimento dei rifiuti senza pericolo per la salute dell'uomo » ed « un'elevata protezione dell'ambiente ».

9/6664/4. Turronei.

La Camera

vista la direttiva 99/31/CE in materia di discariche, che introduce nuove norme per l'adeguamento degli impianti esistenti e per l'autorizzazione di nuove discariche;

considerato che:

le finalità dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 22 del 1997 sono, prioritariamente, quelle di scoraggiare l'utilizzo delle discariche per lo smaltimento, nonché la costruzione di nuove discariche, al fine di incentivare le attività di recupero di materia di riciclo o di recupero di energia e la costruzione di impianti complessi rispondenti a criteri di economicità, efficacia ed efficienza della gestione del ciclo dei rifiuti;

sono stati già elaborati i principi ed i criteri generali della delega al Governo per il recepimento della direttiva 99/31/CE, che risultano già introdotti nell'ambito del nuovo disegno di legge comunitaria;

il decreto-legge oggetto di conversione appare necessario ed urgente, anche per evitare difficoltà nella gestione dei rifiuti e di prevenire rischi per la salute e per l'ambiente, anche in considerazione della situazione di emergenza che potrebbe determinarsi in quanto i nuovi piani regionali di gestione dei rifiuti (previsti dal decreto legislativo n. 22 del 1997) sono ancora in fase di attuazione e l'offerta di impianti di recupero e di smaltimento alternativi alla discarica risulta diversificata nel territorio nazionale;

tra le regioni, il Veneto ha recentemente adottato — con legge regionale — le

specifiche linee co-attuative della legislazione nazionale (legge regionale n.3 del 2000);

nel decennio 1989-1999, in più occasioni, consistenti gruppi di cittadini e significative associazioni ambientaliste hanno sistematicamente segnalato a tutte le autorità locali i rischi idraulici, geologici, ambientali della discarica di Cà Rossa, situata in territorio compreso tra i fiumi Brenta e Bacchiglione, nel comune di Chioggia e prospiciente al territorio dei comuni di Coderigo e Correzzola;

sono note e riconosciute le preoccupazioni per i consistenti abbassamenti delle quote arginali del Bacchiglione e per la considerevole mole di peso (milioni di tonnellate) esercitata dal cumulo-deposito di rifiuti solidi, dal percolato, dalle terre di copertura;

sono in corso iniziative, approvate dalla regione, per la messa in sicurezza del sito, anche in considerazione delle evoluzioni legislative in corso;

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle sue competenze e in stretta collaborazione con gli enti territoriali interessati, iniziative di indirizzo atte a cooperare al raggiungimento di massimi livelli di sicurezza sia in termini ambientali che idrogeologici, soprattutto in considerazione dei vigenti vincoli ambientali e paesaggistici e della pressione subita in questi anni dalle infrastrutture della zona, con particolare attenzione alle botti a sifone nel Brenta del Canale Montalbano, in corrispondenza di Conche di Codevigo.

9/6664/5 Saonara.

La Camera,

premessi che:

per una efficace attuazione delle linee guida per le politiche di riduzione delle emissioni di gas serra è necessario un uso fortemente coordinato delle risorse;

è opportuno che il CIPE, attraverso la Commissione VI « Sviluppo sostenibile », svolga funzioni di effettiva programmazione e coordinamento nell'uso delle risorse, fermi restando i compiti di gestione delle risorse attribuiti ai singoli ministeri;

all'articolo 1, comma 1, della delibera CIPE del 19 novembre 1998 era esplicitamente prevista « l'eventuale costituzione di un apposito fondo per la protezione del clima »;

la Commissione IV del CIPE aveva approvato il 19 maggio 1999 lo schema di decreto del Presidente della Repubblica sulle modalità di utilizzo delle risorse derivanti dalla « carbon-tax », ma successivi ritardi hanno impedito l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica nei tempi previsti;

impegna il Governo

a) procedere all'istituzione del Fondo nazionale per la prevenzione del clima, inteso come insieme delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, della delibera CIPE del 19 novembre 1998, concernente le linee guida per le politiche nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra e delle risorse di cui all'articolo 8, comma 10, lettere *d*) e *f*), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ferma restando l'assegnazione delle risorse ai ministeri e alle amministrazioni interessate, prevedendo che:

a) il CIPE, su proposta della Commissione VI, entro il 30 marzo di ogni anno individui l'entità delle risorse che costituiscono il Fondo nazionale, indichi le priorità di spesa e le procedure e le modalità per l'uso coordinato delle risorse;

b) l'impiego di altre risorse legate all'attuazione di programmi comunitari a valenza regionale e multiregionale sia coordinato con le procedure di cui alla lettera a);

c) una quota delle risorse sia finalizzata al trasferimento di tecnologie ambientalmente compatibile nell'ambito dei

meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto;

d) il CIPE, su proposta della Commissione VI, individui gli obiettivi, le risorse e le modalità per la promozione di progetti dello sviluppo sostenibile mediante la valorizzazione del contributo finanziario italiano ai fondi multilaterali, ivi compresa la Banca Mondiale,

e) il CIPE, su proposta della Commissione VI, stabilisca annualmente gli interventi finalizzati alle attività previste dai piani e dai programmi in attuazione delle convenzioni globali ratificate dall'Italia relativi alla regione mediterranea.

9/6664/6. Vigni, Zagatti, Casinelli, Gerardini, Turrone, Galdelli.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4403 — CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 20 DICEMBRE 1999, N. 485, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE (APPROVATO DAL SENATO) (6699)

(A.C. 6699 - sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 485, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Nel comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, le parole: « e comunque a partire dal 1° gennaio 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « cui si provvede entro il 31 dicembre 2000 ».

2. Nel comma 9 dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « cui si provvede entro il 31 dicembre 2000 ».

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub-

blicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 6699 - sezione 2)

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, è soppresso.

1. 5. Cé.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Nel comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, le parole: « al fine di contenere la corrispondente spesa a carico del Servizio sanitario nazionale » sono soppresse.

1. 4. Cé.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2000 con le seguenti: 31 luglio 2001.

1. 7. Cé.